



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

n. 15840 – 1/2024 r.g.

Il giudice, sciogliendo la riserva del 22/1/2025,

nel procedimento ex art. 2378 – 2479^{ter} c.c., promosso con ricorso endocausale depositato il 7/8/2024 da

Gabrieli Luciana (c.f. GBRLCN42T55A435R), con gli avv. Prof. Ivan Demuro del Foro di Bologna e Francesca Zecchi del Foro di Ferrara

ricorrente, contro

Iniziative Commerciali s.r.l. (c.f. 01751190289 e p. i.v.a. 009505860292) con l'avv. . Elena Biasin del Foro di Rovigo

resistente

pronuncia la seguente

ORDINANZA

L'attrice ricorrente ha promosso azione di merito per sentire invalidare la deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Iniziative Commerciali S.r.l., adottata con il voto contrario di lei in data 18 luglio 2024 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023; ha contestualmente chiesto di sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l'efficacia, gli effetti e l'esecuzione della medesima.

Resiste la società.

Nel merito, si è già completamente sviluppato il contraddittorio, e la presente decisione è stata riservata alla udienza di prima comparizione delle parti.

La attrice, da sempre socia al 20%, è divenuta poi contitolare, alla morte del coniuge Rossi Orazio, della quota di lui (38%) insieme con i figli di lui Fabrizio e Laura Rossi, per quote paritarie. Terzo socio era già lo stesso Fabrizio Rossi per il 42%. Fra la attrice e gli altri soci o consoci è in atto



dissidio, che involge la stessa comunione, nella quale le decisioni vengono, per quanto allegato, assunte a maggioranza con il voto dei due Rossi figli. La stessa decisione assembleare qui impugnata è stata assunta con il voto del socio Rossi Fabrizio e del rappresentante della comunione.

Con decisione della assemblea straordinaria dei soci, presa nella stessa data di quella impugnata, sono stati votati (all'unanimità) l'aumento di capitale, non sottoscritto dalla comunione e sottoscritto dalla attrice, che oggi pertanto possiede una quota di poco oltre il 31.% in proprio (euro 316.270,19 su 1 milione); nonché, a maggioranza, la modifica dello Statuto sociale, delibera quest'ultima impugnata separatamente.

Oggetto del contendere sono esclusivamente censure di mancanza di chiarezza del bilancio. Il riferimento è alla parte della nota integrativa nella quale si dà conto della correzione di errori derivanti dai bilanci precedenti

Nell'atto di citazione si ricordava che già nella seduta assembleare la attrice aveva anticipato di non ritenere "che le correzioni di errori rilevanti in osservanza all'OIC 29, paragrafo 48, come indicato in Nota integrativa, siano state puntualmente motivate ed illustrate ai sensi dell'OIC 29, paragrafi 54, 55, 56". Precisava di non ritenere scorretta la scelta del principio contabile da applicare, né l'esistenza dell'errore da rettificare, che riguarda le rimanenze iniziali di magazzino, ma riteneva che la nota integrativa non fornisse le informazioni di cui ai paragrafi del principio OIC anteriori e successivi al 48. Né ella contesta la rilevanza dell'errore, nell'ammontare complessivo dello stesso pari ad euro 1.065.186,38; ma rileva che la lettera b) del paragrafo 49 richiede che siano rideterminati i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente, e che nel bilancio 2023 ciò non è avvenuto. Ciò inficierebbe la comparabilità fra bilanci.

Del tutto estranea alla materia della conformità del bilancio 2023 alla legge è la serie di osservazioni della parte attrice sugli effetti "indiretti" della rappresentazione dell'errore, consistenti nell'espone una non diligenza degli amministratori degli esercizi precedenti (diversi dall'attuale).

Nella prima memoria istruttoria parte attrice replicando ad argomenti di controparte a sostegno della comparabilità dei bilanci osserva aggiuntivamente che *"la voce delle Rimanenze in Stato Patrimoniale passa da € 2.525.804, nell'esercizio al 31/12/2022 di confronto, a euro 1.512.381 per l'esercizio al 31/12/2023, e non ad euro 1.460.617,59 come dichiarato dalla difesa avversaria. Detto importo, euro 1.460.617,59, non compare esplicitamente in alcuna parte del bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa, se non per differenza, nella voce variazione delle rimanenze nel Conto Economico, a dimostrazione dunque della evidente assoluta incomparabilità del Bilancio. Sarebbe stato di maggior utilità fornire nella Nota Integrativa*



spiegazione su come si arrivi a detto importo di € 1.460.617,59, di cui non vi è alcuna specifica menzione. Ancora meno viene precisato nel paragrafo apposito situato nel Bilancio “Problematiche di comparabilità e di adattamento”, circa l’eventuale procedura eseguita, al fine di adattare, quindi, rendere confrontabili, le poste correnti con quelle dell’esercizio precedente.”

La parte convenuta invero dubita addirittura dell’interesse dell’attrice alla causa, atteso che ella conferma la veridicità delle rettifiche.

Riservata la questione alla decisione di merito, in cui è stata disposta consulenza, e per venire alla ragione senz’altro più liquida, appare evidente che in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva la società infatti opererebbe senza il bilancio per l’anno 2023. La sospensione della deliberazione sul bilancio sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato, tanto più che nel frattempo la società ha approvato (con il voto dell’attrice) un aumento di capitale: anche l’effetto benefico di questa ultima informazione sul mercato potrebbe essere vanificato dalla notizia della sospensiva.

Pertanto si rigetta il ricorso.

Le spese saranno regolate con il merito

P.Q.M.

visto l’art. 2378 c.c.,

rigetta il ricorso;

spese al merito

Si comunichi

Venezia, 25/1/2025

Il giudice

dr. Lina Tosi

